

*CONSORZIO VOLONTARIO FRA COMUNI
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
(art. 31 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)*

STATUTO

INDICE

Art. 1 - Costituzione - Finalità - Denominazione - Sede	pag. 3
Art. 2 - Durata - Recesso - nuove adesioni	pag. 3
Art. 3 - Commissione di vigilanza	pag. 3
Art. 4 - Quote di partecipazione	pag. 3
Art. 5 - Assemblea consortile	pag. 4
Art. 6 - Attribuzioni dell'assemblea	pag. 4
Art. 7 - Prima adunanza	pag. 5
Art. 8 - Convocazione	pag. 5
Art. 9 - Sedute e deliberazioni	pag. 6
Art. 10 - Regolamento dell'Assemblea consortile	pag. 6
Art. 11 - Cessazione e rimozione dei componenti dell'Assemblea	pag. 7
Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione - Composizione ed elezione	pag. 7
Art. 13 - Durata in carica - Surrogazione	pag. 7
Art. 14 - Decadenza	pag. 8
Art. 15 - Attribuzioni	pag. 8
Art. 16 - Organizzazione del C.d.A.	pag. 8
Art. 17 - Riunioni	pag. 9
Art. 18 - Deliberazioni	pag. 9
Art. 19 - Il Presidente del Consorzio - Attribuzioni - Rimozione - Dimissioni	pag. 9
Art. 20 - Strutture ed uffici	pag. 10
Art. 21 - Personale	pag. 10
Art. 22 - Collaborazioni esterne e dirigenza	pag. 10
Art. 23 - Direttore Generale	pag. 11
Art. 24 - La programmazione del bilancio	pag. 12
Art. 25 - I criteri informativi della gestione	pag. 12
Art. 26 - Capitale di dotazione - Capitale iniziale	pag. 12
Art. 27 - Mezzi finanziari - Trasferimenti	pag. 12
Art. 28 - Le risorse per gli investimenti	pag. 13
Art. 29 - Il Revisore del Conto	pag. 13
Art. 30 - Il conto consuntivo	pag. 13
Art. 31 - Finalità	pag. 14
Art. 32 - Tesoreria e riscossione delle entrate	pag. 14
Art. 33 - Forme negoziali - Convenzioni - Contratti	pag. 15
Art. 34 - Convenzioni	pag. 15
Art. 35 - Istituti di partecipazione	pag. 15
Art. 36 - Albo Pretorio consortile	pag. 15
Art. 37 - Accesso agli atti	pag. 15
Art. 38 - Approvazione e modificazione dello Statuto	pag. 16
Art. 39 - Regolamenti	pag. 16
Art. 40 - Disposizioni finali	pag. 16

ART. 1

Costituzione - Finalità - Denominazione - Sede

Fra i Comuni di Maserada sul Piave, Carbonera e Bredà di Piave è costituito un Consorzio Volontario che ha quale finalità la realizzazione di una struttura polifunzionale per persone non autosufficienti.

Ulteriore finalità del Consorzio è quella di provvedere alla gestione, diretta, tramite terzi oppure societaria, della citata struttura. A tale scopo si riserva di valutare ogni forma di gestione, nessuna esclusa della casa di riposo tra i Comuni consorziati, onde pervenire alla scelta di quella maggiormente funzionale e vantaggiosa per le comunità consorziate.

L'Ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, assume la forma del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio è denominato "Consorzio Volontario fra Comuni per la realizzazione di una struttura polifunzionale per persone non autosufficienti".

La sede provvisoria è presso la sede del Comune Capoconsorzio di Maserada sul Piave. La sede definitiva è presso l'edificio che ospiterà la struttura consortile, non appena entrerà in funzione, nel territorio del Comune Capoconsorzio di Maserada sul Piave.

ART. 2

Durata - Recesso - Nuove adesioni

La durata del Consorzio, le modalità di recesso, l'ammissione di nuovi Enti locali, la ripartizione del patrimonio in caso di scioglimento ed, in genere, ogni altra modifica del negozio di costituzione del Consorzio, sono regolati dalla convenzione consortile.

ART. 3

Commissione di vigilanza

I Comuni consorziati costituiscono, all'interno dell'Ente Consorzio, una Commissione permanente di vigilanza, organo consultivo e di controllo che ha lo scopo di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai responsabili burocratici del Consorzio.

La Commissione, ha inoltre compiti di studio, valutazione ed impulso dell'attività del Consorzio.

Della Commissione fanno parte:
due rappresentanti di maggioranza e due rappresentanti di minoranza eletti nel proprio seno dai consigli comunali di ciascun comune consorziato.

La Commissione potrà designare al suo interno un coordinatore, che dovrà periodicamente riferire ai Consigli Comunali degli Enti Consorziate.

L'organizzazione ed i compiti della Commissione di vigilanza, saranno stabiliti dettagliatamente da apposito regolamento approvato dall'Assemblea consortile.

ART. 4

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione, di cui all'art. 31 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sono stabilite con riferimento al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione (censimento anno 1991). Tali quote risultano quindi così ripartite:

- Maserada sul Piave	abitanti n. 6379	quote n. 6
- Carbonera	abitanti n. 8982	quote n. 9
- Breda di Piave	abitanti n. 5509	quote n. 6

Dette quote verranno adeguate a partire dall'anno 2003, a seguito dei risultati del censimento della popolazione 2001.

Dette quote potranno essere modificate a seguito di ingresso e di recesso dei singoli consorziati.

Le modifiche inerenti il numero degli abitanti verranno comunque deliberate dall'assemblea entro e non oltre 90 giorni dalla acquisizione dei dati inerenti il nuovo censimento generale della popolazione.

Le modifiche di cui al precedente comma verranno apportate senza necessità di revisione della convenzione da parte di ciascun soggetto associato.

ART. 5

Assemblea consortile

L'assemblea consorziale è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati in carica, o dai loro delegati, che devono essere comunque in possesso dello status di Consigliere Comunale o di assessore.

La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea deve essere presentata al Direttore Generale per iscritto da parte del delegante. La delega viene meno solamente a seguito di atto di revoca da parte del delegante.

Anche la revoca della delega deve risultare per iscritto e, come la prima, essere presentata al Direttore Generale.

In caso di rinnovo degli organi di uno degli Enti Consorziati, la sostituzione del componente in seno all'Assemblea Consorziale avviene "ipso iure" con la nomina del nuovo Sindaco.

Questi, nei termini e modi sopracitati, può provvedere alla nomina del delegato.

L'Assemblea Consorziale dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. L'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al Consorzio fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 6

Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari.

In particolare:

- a) nomina il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore del Conto;

- b) pronuncia la decadenza e la revoca dei membri del C.d.A. nei casi previsti dal presente Statuto e nelle ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali e provinciali;
- c) approva i regolamenti del Consorzio;
- d) approva programmi, progetti generali, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, conti consuntivi;
- e) delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- f) approva la disciplina delle tariffe per la fruizione dei servizi consortili;
- g) determina gli indirizzi e le modalità da osservare per la gestione dei servizi consortili;
- h) delibera le convenzioni;
- i) vigila sull'operato del C.d.A., del Presidente e del Direttore Generale, nonché sulla gestione della casa di riposo;
- j) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Società ed Associazioni;
- k) ratifica le deliberazioni approvate in via d'urgenza da C.d.A. in materia di variazione di bilancio, da sottoporre a ratifica nei successivi 60 giorni a pena di decadenza.

ART. 7

Prima adunanza

La prima adunanza della nuova Assemblea Consorziale è riservata alla elezione del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione.

Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e della sua composizione.

Il componente anziano convoca la prima adunanza dell'assemblea consorziale con avviso di convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della seduta, e la presiede.

E' componente anziano dell'Assemblea Consorziale il rappresentante del Comune ove ha sede il Consorzio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 8

Convocazione

L'Assemblea consorziale è presieduta dal Presidente cui compete altresì, la fissazione dell'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea Consorziale può essere convocata:

- per iniziativa del Presidente;
- su proposta del C.d.A. che fissa, altresì il giorno della seduta.

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Consorziale e deve pervenire ai componenti dell'Assemblea Consorziale nei seguenti termini:

- a) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 9

Sedute e deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono pubbliche.

Il regolamento interno dell'Assemblea stabilisce i casi in cui essa si riunisce in seduta segreta.

L'Assemblea si riunisce validamente con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del Consorzio.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Ciascun rappresentante degli Enti Locali facenti parte del Consorzio esercita il diritto di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente che rappresenta, fissata dalla convenzione. Tuttavia, nessun Ente consorziato potrà usufruire di un numero di quote tale da raggiungere da solo la maggioranza assoluta dei voti in seno all'Assemblea consortile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- coloro che si astengono;
- le schede bianche o quelle nulle.

Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente 'eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

Il regolamento interno stabilisce gli altri casi in cui l'Assemblea vota a scrutinio segreto.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute dell'Assemblea, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni, curandone la verbalizzazione.

Alle sedute dell'Assemblea Consorziale sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti del Consiglio Comunale, in ordine all'istruttoria; ai pareri, alle forme e alle modalità di redazione, pubblicazione, in quanto compatibili. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale.

ART. 10

Regolamento dell'Assemblea consortile

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea Consortile, le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti derivanti dal mandato dei componenti dell'Assemblea, le sanzioni da applicarsi nei confronti di coloro che non ottemperino ai doveri di presenza, sono contenute in un

regolamento interno approvato a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate ai componenti dell'Assemblea.

La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del regolamento interno.

ART. 11

Cessazione e rimozione dei componenti dell'Assemblea

Le dimissioni da Sindaco determinano "ipso iure" la decadenza da componente dell'Assemblea Consorziale.

I componenti dell'Assemblea possono essere rimossi ai sensi di legge.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione ed elezione

Il C.d.A. è formato dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, e da n.2 componenti nominati dall'assemblea fuori del proprio seno e dotati della necessaria esperienza.

I Consiglieri debbono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

L'adunanza per l'elezione contestuale da parte dell'Assemblea Consortile del Presidente e dei Consiglieri è convocata e presieduta nei modi descritti dal precedente art. 7.

L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate, e sulla base di una proposta contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e Consigliere sottoscritta dai portatori di due terzi delle quote di partecipazione assegnate.

Con le stesse modalità viene nominato il Vice Presidente, tra i componenti di cui al primo comma del presente articolo con l'incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento e nelle altre ipotesi indicate al successivo paragrafo.

ART. 13

Durata in carica - Surrogazione

Il C.d.A. e il Presidente del Consorzio sono eletti per cinque anni, dalla data dell'adozione della relativa deliberazione di nomina, scadono con l'Assemblea e rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione.

I componenti surrogati restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni. Nella prima seduta immediatamente successiva all'Assemblea consorziale si fa luogo al rinnovo dell'incarico a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della carica di Consigliere, il C.d.A. dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Presidente o di altro consigliere. Nella prima seduta

immediatamente successiva dell'Assemblea consorziale si fa luogo al rinnovo dell'incarico a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un consigliere il C.d.A. incarica il Presidente o altro consigliere di assumerne le funzioni.

ART. 14 Decadenza

Oltre alle ipotesi previste dalla legge, decade dalla carica, previa diffida del Presidente il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

I componenti del C.d.A. ed il Presidente, ancorché decaduti continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori garantendo l'ordinaria Amministrazione ed adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per l'attività del Consorzio.

ART. 15 Attribuzioni

Il C.d.A. compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

In particolare il C.d.A. adotta gli atti fondamentali di bilancio preventivo e di rendiconto di gestione.

Il C.d.A., fra l'altro:

- a) nomina il Direttore generale ed il personale del Consorzio;
- b) propone al Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convocazione dell'Assemblea, concordandone, in tal caso, con il Presidente l'ordine del giorno;
- c) approva Progetti o provvedimenti, o programmi attuativi, che costituiscono esecuzione delle delibere già adottate dall'Assemblea e che comportano spese già previste dal Bilancio, quando questi, essendo atti di ordinaria gestione, non spettino al Direttore generale;
- d) delibera acquisti ed alienazioni che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- e) approva i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale ed il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- f) approva gli accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS. nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) conclude transazioni e compromette in arbitri;
- h) promuove azioni attive o passive in ogni sede giurisdizionale;
- i) formula proposte ed iniziative da presentare all'Assemblea;
- j) adotta, in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il C.d.A. riferisce all'assemblea sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 16 Organizzazione del C.d.A.

I Consiglieri possono essere preposti ai vari rami dell'organizzazione consortile raggruppati per settori omogenei.

In tale ipotesi, le attribuzioni dei singoli Consiglieri sono stabilite su proposta del Presidente, nella prima adunanza del C.d.A. dopo la sua elezione.

Il Presidente comunica all'Assemblea le attribuzioni dei singoli consiglieri e le successive modifiche.

ART. 17

Riunioni

Il C.d.A. si riunisce su convocazione del Presidente o chi ne fa le veci almeno tre volte l'anno, nonché, quando il Presidente stesso ne ravvisi l'opportunità o, ancora, quando ne facciano motivate istanze gli altri componenti del C.d.A.

Alle sedute del C.d.A. partecipa, il Direttore generale, che ne redige verbale, e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Alle sedute del C.d.A. può essere invitato altresì, senza diritto di voto, il Revisore del Conto o altri esperti in materia di case di riposo.

Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche.

ART. 18

Deliberazioni

Il C.d.A. delibera validamente con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.

Alle deliberazioni del C.d.A. sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale, in ordine all'istruttoria, ai pareri, alle forme e alle modalità di redazione e pubblicazione, in quanto compatibili. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore generale.

ART. 19

Il Presidente del Consorzio - Attribuzioni - Rimozione - Dimissioni

Il Presidente del Consorzio è l'organo che assicura il coordinamento tra l'attività dell'Assemblea e quella del C.d.A.. Egli è capo dell'Ente Consorzio. Viene nominato dall'Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.

In particolare, il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, all'uopo autorizzato dal C.d.A.;
- b) convoca e presiede l'assemblea del consorzio ed il C.d.A.; fissa l'ordine del giorno di questi organi, concordandone il contenuto nel caso di cui al precedente art. 15, comma 3, lett. b) con il C.d.A.;
- c) firma le deliberazioni prese dall'Assemblea e vigila sulla trasmissione degli atti fondamentali agli Enti consorziati;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal C.d.A., promuovendo, se del caso, indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici riferendone al C.d.A.;
- f) compie tutti gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente può essere rimosso nei casi previsti dalla vigente normativa.

Le dimissioni del Presidente vengono date per iscritto e protocollate. Entro venti giorni dalla protocollazione, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e a scrutinio palese.

Il Presidente uscente continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente e, fino a tale momento, può anche ritirare le proprie dimissioni.

ART. 20

Strutture ed uffici

Il Consorzio ispira la propria organizzazione a criteri di economicità ed efficienza in base ai quali il Direttore generale ed i dirigenti degli uffici sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi che gli organi di amministrazione concorrono a determinare.

Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità e funzionalità.

L'organizzazione strutturale dell'Ente è articolata in uffici i cui preposti sono individuati con apposito atto del C.d.A.; essi rispondono dell'attività dell'ufficio di cui hanno la responsabilità.

I responsabili degli uffici sono chiamati ad esprimere il loro parere motivato da allegarsi ad ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi collegiali del Consorzio, che riguardi l'ufficio cui sono preposti.

ART. 21

Personale

La disciplina dello stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge, dal regolamento del personale e dagli accordi di categoria, recepiti dal Consorzio.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) il trattamento economico.

ART. 22

Collaborazioni esterne e dirigenza

Il regolamento del personale può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne, mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, da affidarsi con apposite convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione consortile devono stabilire:

- a) le forme contrattuali privatistiche cui è consentito fare ricorso;
- b) la durata degli incarichi;
- c) i criteri per la determinazione dei compensi.

I dirigenti del Consorzio esercitano le attribuzioni gestionali attribuite per ciascuno di essi nel regolamento.

ART. 23

Direttore Generale

Il Direttore generale del Consorzio, esercita funzioni gestionali, di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.

Il Direttore generale, in attuazione degli indirizzi dell'attività del Consorzio stabiliti dagli organi consorziali ed in conformità al principio della separazione tra attività politica e gestionale, svolge le attività che non siano riservate dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti ad altri organi o uffici.

In particolare il Direttore generale:

- a) assiste gli Organi istituzionali dell'Ente;
- b) partecipa, con voto **consuntivo**, alle sedute dell'assemblea e del C.d.A. e ne redige i processi verbali;
- c) ha l'alta direzione e la sovrintendenza dei dirigenti e, con gli stessi, dirige ed organizza il personale del Consorzio.

Al Direttore competono altresì le seguenti attribuzioni:

- a) formula proposte agli Organi consortili;
- b) organizza le risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione dei programmi fissati dagli organi collegiali del Consorzio;
- c) stipula le convenzioni ed i contratti nell'interesse del Consorzio e nei quali non intervenga quale **ufficiale rogante. In tale ipotesi, la stipula spetterà al responsabile del relativo servizio.**
Provvede, altresì, all'autenticazione e al rilascio di atti e di documenti di pertinenza consorziale.
- d) solleva contestazioni ed addebiti e propone al C.d.A. provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del personale dell'Ente;
- e) liquida i compensi e le indennità del personale predeterminate per Legge o per regolamento;
- f) ordina, nei limiti stabiliti dal regolamento, le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento del Consorzio;
- g) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- h) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i) presiede le commissioni di concorso e le gare pubbliche;
- j) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

I requisiti ed il procedimento per la nomina del Direttore Generale sono determinati dal regolamento.

Nella fase iniziale e transitoria di istituzione dell'Ente, il C.d.A. potrà affidare l'incarico di Direttore Generale del Consorzio, a tempo determinato, al Segretario Comunale di uno degli Enti consorziati, purchè sia in possesso di esperienza almeno decennale nel settore degli enti Locali e loro Consorzi.

ART. 24

La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del consorzio è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione

degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dal C.d.A. che esamina e valuta previamente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione il C.d.A. definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dall'Assemblea Consorziale, entro i termini fissati per legge, osservando i principi dell'università dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

L'Assemblea Consorziale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa, almeno la metà delle quote di partecipazione consortile assegnate al Consorzio.

ART. 25

I criteri informativi della gestione

La gestione nel Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso un costante equilibrio tra i costi ed i ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta della contabilità.

ART. 26

Capitale di dotazione - Capitale iniziale

Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni e dai fondi che risultano iscritti in bilancio alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento operato sulla base del conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.

Dei beni del Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 27

Mezzi finanziari - Trasferimenti

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti principalmente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati. Queste sono stabilite nella misura percentuale prevista dalla Convenzione di cui all'art. 2 dello Statuto, proporzionalmente alla popolazione residente alla data indicata dalla convenzione stessa.

Costituiscono altresì mezzi finanziari del Consorzio:

- a) mutui da contrarsi per la realizzazione di investimenti;
- b) contributi straordinari ed altri eventuali proventi derivanti dall'esercizio e gestione dei servizi in essere dall'Ente.

ART. 28

Le risorse per gli investimenti

Il C.d.A. attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Consorzio che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Consorzio secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

Gli enti consorziati possono essere chiamati a garantire, pro-quota nei modi di legge, i mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare la propria azione.

ART. 29

Il Revisore del Conto

L'Assemblea consorziale elegge il revisore del conto consuntivo in conformità a quanto dispone la normativa vigente in materia.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al proprio incarico.

Il Revisore collabora con il C.d.A. ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Il Revisore del conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al C.d.A.

Il Revisore consorziale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul rendiconto di gestione.

ART. 30

Il conto consuntivo

Il C.d.A., con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il Revisore del Consorzio attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e nella quale il Consorzio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.

Il rendiconto di gestione è deliberato dall'Assemblea consortile, con le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini fissati dalla legge.

ART. 31 Finalità

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità l'Assemblea consorziale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e ricavi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare gli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, il C.d.A. propone immediatamente all'Assemblea consorziale i provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

ART. 32 Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di Tesoreria è affidato dall'Assemblea ad un istituto di credito che disponga almeno di una sede operativa nel comune sede degli uffici del Consorzio.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Consorzio ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Il Consorzio volontario fra Comuni per la realizzazione di una struttura polifunzionale per persone non autosufficienti è Ente non soggetto a Tesoreria unica.

ART. 33 Forme negoziali - Convenzioni - Contratti

Con apposito regolamento saranno disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni, le locazioni, le vendite, gli acquisti e le permuta e l'affidamento dei servizi in genere, secondo i principi e con le modalità indicate dalla normativa, anche comunitaria, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Lo stesso regolamento determina la natura ed il limite massimo delle spese che sarà possibile sostenere in economia, nonché, le modalità di effettuazione delle stesse.

ART. 34
Convenzioni

IL Consorzio può stipulare convenzioni con enti locali ed altri soggetti per estendere ad essi la propria attività.

ART. 35
Istituti di partecipazione

Il Consorzio promuove la cooperazione con gli utenti allo scopo di raggiungere il migliore gradimento del servizio e la sua ottimale distribuzione sul territorio degli Enti Consorziati.

A tal fine il Consorzio:

1. promuove assemblee, dibattiti od incontri, indetti da organismi di partecipazione, con la popolazione delle comunità consorziate, diretti ad attivare interventi sull'organizzazione dei servizi e la migliore gestione degli stessi;
2. assicura che alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini sia data adeguata risposta;
3. assicura, anche attraverso il proprio ufficio di statistica, periodiche indagini sul gradimento dei servizi offerti agli utenti.

ART. 36
Albo Pretorio consortile

Gli atti degli Organi del consorzio che devono essere pubblicati in base a disposizioni di legge, del presente Statuto o del regolamento di accesso, vengono affissi in apposito spazio destinato ad Albo Pretorio consortile nella sede del consorzio ed inviati ai Comuni consorziati per analoga pubblicazione.

ART. 37
Accesso agli atti

Il Consorzio assicura ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti delle Amministrazioni consorziate.

Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e la disciplina del rilascio di copie di atti.

Il regolamento determina altresì, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, i tempi di ciascun procedimento, individua i responsabili dei procedimenti, detta le norme che assicurano ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e regola la possibilità per gli interessati di formulare osservazioni e riceverne risposta.

Allorchè un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.

ART. 38
Approvazione e modificazione dello Statuto

Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali delle Amministrazioni consorziate, unitamente allo schema di Convenzione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Anzloga procedura dovrà essere osservata per le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto.

ART. 39
Regolamenti

Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Consorzio adotta regolamenti per il proprio funzionamento e per la gestione dei servizi indicati nel presente Statuto.

ART. 40
Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del T.U. sull'ordinamento approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, degli Enti Locali.

sa-stat